



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente  
sull'Agricoltura Biologica  
LORO SEDI

ICQRF  
VICO I  
PREF III  
PREF II  
SEDE

ADM - DOGANE - CONTROLLI  
[dir.dogane.controlli@adm.gov.it](mailto:dir.dogane.controlli@adm.gov.it)

ACCREDIA  
[info@accredia.it](mailto:info@accredia.it)

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

./.

**Oggetto:** Gruppo Esperti (GREX) e Comitato Produzione Biologica (COP) – 16 e 17 maggio 2022  
(web-meeting)

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.

**GREX (16 maggio 2022)**

**1. Draft COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...of xxx amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards detailed production rules for organic salts (PLAN/2022/184) - resumed discussions after publication of EGTOP report**

La COM ha fornito un riscontro ai commenti e alle richieste di chiarimento sulla bozza di atto delegato (Allegato 1) ricevuti da parte degli esperti dopo la presentazione dello stesso atto alla riunione del marzo scorso. In particolare sono stati chiariti i seguenti aspetti:

- produzione parallela: l'azienda che produce sale biologico non può essere suddivisa in unità produttive diverse in quanto il sale biologico e quello non biologico non possono essere facilmente distinguibili;
- riconoscimento retroattivo di un periodo di conversione (art. 10(3) del Reg. (UE) 2018/848): è applicabile alla produzione di sale biologico;

- esclusione dell'estrazione in soluzione: la COM ha spiegato che questa tecnica prevede un elevato consumo di energia e di acqua e porta alla ricostituzione del sale sotto la sua precedente forma solida, il che potrebbe essere in contraddizione con i principi della produzione biologica;
- etichettatura: la COM ha spiegato che le disposizioni dell'atto di base prevedono che i sali biologici possano essere etichettati come biologici solo se il 100% del prodotto è biologico; per i sali mescolati con altri ingredienti, si applicano le disposizioni per gli alimenti trasformati.
- inquinamento da microplastiche nel sale marino: come evidenziato dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare la questione dovrebbe essere trattata a livello orizzontale.

La COM ha invitato gli esperti ad inviare commenti scritti entro il 31 maggio.

## **2. Draft COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the use of non organic protein feed for the production of organic livestock due to Russia's invasion of Ukraine (plan/2022/793)**

La COM ha presentato una sintesi dei commenti ricevuti sul progetto di atto delegato (Allegato 2) con particolare riferimento alle seguenti questioni:

- l'atto delegato entra in attuazione dal 24 febbraio (retroattivamente), corrispondente alla data dell'aggressione della Russia all'Ucraina, ma gli SM dovrebbero scegliere la data da cui applicarlo in base alla loro valutazione della situazione di circostanza catastrofica e di indisponibilità di mangimi proteici biologici;
- diversi esperti hanno chiesto di estendere le deroghe a mangimi diversi da quelli proteici e ad altri tipi di bestiame ma la COM ha spiegato che queste richieste non sono state supportate dai dati relativi alle importazioni di mangimi biologici dall'Ucraina, dalla Russia o dal Kazakistan né da prove precise e quantitative volte a giustificare questa richiesta di estensione della portata della deroga;
- la COM ha confermato che, per motivi tecnici, le notifiche in OFIS della concessione della deroga devono essere effettuate utilizzando il modulo previsto dal Reg. 2020/2146.

Inoltre la COM ha chiarito che:

- tutti gli operatori interessati possono chiedere una deroga ma la concessione di una deroga ad un elenco di clienti di un produttore di mangimi non è accettabile in quanto l'indisponibilità può variare da un cliente all'altro;
- gli operatori, ai fini del controllo, devono conservare la prova che è stata concessa loro una deroga sulla base di questo regolamento;
- il criterio principale da utilizzare per riconoscere la circostanza catastrofica è rappresentato dall'indisponibilità di mangimi proteici biologici mentre i prezzi elevati non possono essere considerati un criterio pertinente. Spetta inoltre agli SM stabilire se una situazione può essere riconosciuta come circostanza catastrofica, in conformità con il Regolamento (UE) 2020/2146.

### **3. DRAFT COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... AMENDING PART II OF ANNEX II TO REGULATION (EU) 2018/848 ADDING DETAILED RULES ON INSECTS PRODUCTION (EXCLUDING BEES) (PLAN/ 2022/185)**

La COM ha chiarito che è stato possibile procedere con la stesura di questa bozza di documento di lavoro (Allegato 3) in quanto sono stati superati i problemi legati alla normativa orizzontale. Infatti:

- il “*frass*” può essere utilizzato come fertilizzante,
- le proteine animali trasformate derivate dagli insetti possono essere utilizzate come alimenti in acquacoltura e negli allevamenti di pollame e suini,
- la nuova legislazione alimentare consente di utilizzare alcuni insetti come alimenti.

Nel documento presentato vi sono già requisiti che riguardano l'origine, la nutrizione, la stabulazione e le tecniche di allevamento, la gestione della salute e del benessere degli animali. Rimangono ancora da discutere: la percentuale di mangimi biologici o ottenuti a livello regionale, l'accesso all'aria aperta, la produzione senza terra.

La COM ha chiesto di inviare i commenti sul documento di lavoro entro il 15 giugno.

### **5. AOB**

In relazione alla questione del pet-food, la COM ha confermato che è in programma la presentazione di una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio specifica sull'etichettatura di questi prodotti introducendo norme che ricalcano quelle per gli alimenti biologici. Questo regolamento avrà applicazione retroattiva a partire dal 1° gennaio 2022.

In relazione alla richiesta della Francia che la COM prenda in considerazione la possibilità di utilizzare il potere di delega dell'art. 16(2)(b), per adottare un atto delegato per il latte anti-rigurgito, la COM ha chiarito che attualmente le priorità sono gli atti delegati sul sale, sugli insetti e sulle deroghe per i mangimi proteici non biologici in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

I rappresentanti della Commissione hanno informato che l'atto delegato che modifica il Regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per i COI rilasciati in Ucraina sarà pubblicato nei prossimi giorni.

## **COP (16 e 17 maggio 2022)**

### **1. L'architettura della strategia antifrode della Commissione nel settore biologico**

La COM ha sottolineato il rischio generale di frode nel settore biologico che è in rapido sviluppo e l'importanza della lotta contro le frodi nel settore biologico da parte di tutti gli attori del settore. Il documento ha fornito una panoramica su

- base giuridica per la lotta contro le frodi,
- definizione generale di frode,
- tipi di frode nel settore biologico,
- fattori di rischio per le frodi nel settore biologico,
- misure di controllo in atto nel settore biologico,
- fonti di informazione relative ai sospetti di frode e del modo in cui i sospetti di frode vengono gestiti dai servizi della Commissione.

Le domande degli Stati membri si sono concentrate, tra l'altro, sulla differenza tra non conformità e casi di frode.

### **2. Modelli di database OFIS**

La COM ha presentato una bozza di modello in excel (Allegato 4) per la raccolta dei dati sul PRM vegetale che gli SM devono comunicare annualmente.

### **3. Draft COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... Of XXX Amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1165 Of 15 July 2021 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists (PLAN/2022/165)-working document**

La COM ha presentato la bozza di allegato (Allegato 5) e i relativi commenti dei rappresentanti degli SM. La COM ha spiegato che le materie prime per mangimi e gli additivi per il pet-food elencati nell'allegato corrispondono ai dossier inviati dagli SM. L'inserimento nell'elenco di questi prodotti e sostanze è subordinato alla valutazione positiva dell'EGTOP la cui relazione finale era prevista per la metà di metà giugno. Alcuni Stati membri hanno opinioni diverse sulla necessità di includere il selenio. Un rappresentante ha evidenziato alcune contraddizioni nella relazione EGTOP per l'uso restrittivo del fosfato monocalcico. I servizi della Commissione esamineranno più da vicino questo aspetto nella relazione EGTOP.

Il documento sarà finalizzato dopo la pubblicazione della relazione EGTOP relativa proprio al pet-food e sarà presentato al COP di luglio.

Infine la COM ha informato i delegati sulle modifiche della norma orizzontale relativa allo *spinosad* e ha invitato i delegati a fornire informazioni sull'uso di questo prodotto nella produzione biologica nei loro territori.

### **4. Discussions OnThe Implementation Of Organic Rules (Letters, Interpretative Notes, Faqs...)**

La COM ha brevemente illustrato i contenuti delle ultime note interpretative (Allegato 6), già disponibili su [www.sinab.it](http://www.sinab.it).

### **5. Information authorisations non organic ingredients**

La COM ha presentato un report delle notifiche OFIS per l'autorizzazione nazionale degli ingredienti agricoli non biologici. La COM ha chiarito che, nell'autorizzare un determinato ingrediente non biologico è necessario specificare il prodotto finale in cui esso viene utilizzato.

La COM ha inoltre confermato che un additivo alimentare autorizzato, che deve essere ottenuto dalla produzione biologica in conformità al Regolamento (UE) 2021/1165, può ricevere un'autorizzazione nazionale basata sull'articolo 25 del Regolamento (UE) 2018/848 per essere utilizzato in forma non biologica.

La COM ha insistito sulla necessità di limitare l'uso di questo tipo di autorizzazione e ha confermato che essa è prevista solo nei casi di una disponibilità limitata e congiunturale. La COM ha infine confermato che l'autorizzazione basata sulla richiesta di un operatore è valida per tutti gli operatori dello SM interessato.

### **6. Discussion on the Rules For The Implementation Of Regulation (EU) 2018/848 Of The European Parliament And Of The Council on the details and format of the information to be made available by Member States to the Commission and other Member States on the results of the investigation concerning cases of contamination with products or substances not authorized for use in organic production**

La COM ha presentato una bozza di modello (Allegato 7) che sarà utilizzato per la raccolta delle informazioni sulle contaminazioni dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzate da comunicare alla COM e agli altri SM. La raccolta di queste informazioni sarà necessaria per la formulazione delle migliori pratiche per evitare le contaminazioni. Le informazioni richieste nel modello contengono i requisiti minimi di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 9, del Regolamento (UE) 2018/848.

Al fine di facilitare la raccolta dei dati nel futuro database elettronico, la COM sta valutando la possibilità di consentire l'accesso limitato agli OdC, con possibilità di modifica e convalida delle informazioni da parte dall'AC centrale prima di essere inviate alla COM.

La COM ha informato i delegati che emerge un approccio diverso da parte dei vari SM per quanto riguarda i pesticidi (tolleranza zero, livelli d'azione o soglia) e hanno ricordato l'obbligo da parte della COM di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione sulla contaminazione dei prodotti biologici con prodotti o le sostanze non autorizzate entro il 31 dicembre 2025, eventualmente accompagnata da una proposta legislativa per un'ulteriore armonizzazione.

La COM ha chiarito che i dati attualmente trasmessi, ad esempio con il MANCP, non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafi 9 e 6, del regolamento (UE) 2018/848.

## 7. Update On TRACES Electronic Certificate Of Operators

La COM ha presentato un aggiornamento sullo sviluppo del certificato elettronico TRACES degli operatori e hanno informato gli SM che invieranno una e-mail (Allegato 8) con tutte le informazioni su come le CtrlA e gli OdC possono registrarsi e utilizzare il sistema TRACES, considerando che l'emissione del certificato in TRACES diventerà obbligatoria dal 1° gennaio 2023.

Gli SM sono stati invitati a coordinare e monitorare le procedure di registrazione e l'uso di TRACES da parte dei rispettivi CtrlA e BC al fine di rispettare la scadenza del 1° gennaio 2023 prevista dall'articolo 1 del Regolamento (UE) 2021/2119.

## 8. Draft Implementing Act to introduce the possibility to digitally sign the certificate with qualified electronic seal in TRACES

La COM ha informato i delegati dell'intenzione di presentare una bozza di proposta di atto di esecuzione che consentirà la firma digitale dei certificati degli operatori in TRACES con e-seal.

Una questione da verificare è la modalità con cui gli OdC potranno richiedere ed utilizzare l'e-seal. Infatti potrebbe essere valutata sia l'opzione che vi sia una delega della firma da parte delle autorità competenti degli SM agli OdC oppure una registrazione diretta da parte degli OdC per l'ottenimento di un proprio e-seal con cui firmare i certificati.

## 9. International points

- UK: la COM ha informato che il Regno Unito ha prorogato la decisione di non richiedere il certificato di ispezione per le importazioni dalla UE (informazioni disponibili su: <https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food#importing-organic-food-from-the-eu-norway-iceland-liechtenstein-and-switzerland-to-great-britain> ).
- Australia: Le delegazioni sono state informate dalla COM in merito alle informazioni ricevute dall'Australia sull'imminente negoziazione di un accordo internazionale sui prodotti biologici.

## 10. Implementation of the rules on import controls on organic products (BCP/COI)

La COM ha presentato lo stato di attuazione delle nuove disposizioni sui controlli all'importazione, ha esortato gli Stati membri a terminare la designazione e la registrazione in TRACES dei posti di controllo frontalieri 'biologici' la registrazione dei punti di immissione in libera pratica.

La COM ha informato gli SM che il documento Q&A è in fase di finalizzazione e sono in discussione diversi sviluppi in TRACES come:

- l'implementazione in TRACES dell'obbligo per l'ispettore SPS di trasmettere le informazioni pertinenti all'ispettore biologico per aggiornare, se necessario, il certificato di ispezione (COI)
- la possibilità di compilare parzialmente la casella 29 del COI.

Inoltre è in fase di valutazione

- la modifica della casella 29 del COI
- la modifica del punto 6 dell'allegato III del Regolamento (UE) 2018/848.

#### **11. Discussion on a possible amendment of Implementing Regulation (EU) 2021/1378 in order to introduce the e-seal for the issuance of the operator certificate in third countries**

La Commissione ha presentato le principali modifiche che si propone di introdurre nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per aggiungere le disposizioni relative all'uso del sigillo elettronico qualificato per il rilascio del certificato di operatore di un Paese terzo. Nella prossima riunione di luglio verrà fornito un testo che includerà le modifiche agli articoli 1(a) e 3. Inoltre, il modello del certificato sarà aggiornato per aggiungere nella casella 8 il riferimento al sigillo elettronico qualificato.

#### **12. State of play revision Regulation (EU) 2021/2325 on the list of third countries and the list of control authorities and control bodies that have been recognised for importing organic products into the Union.**

La COM ha informato gli SM sul processo di revisione del Regolamento (UE) 2021/2325, che sarà suddivisa in due nuovi regolamenti di esecuzione:

- un regolamento di rettifica: riguarderà la cancellazione di un OdC dall'Allegato II per la Costa Rica a causa di una sovrapposizione con una categoria di prodotti coperta dall'Allegato I dall'accordo di equivalenza, oltre a una categoria mancante per un Paese/Organismo
- un regolamento di modifica: oltre a prevedere alcuni aggiornamenti "di routine", come il cambio di indirizzo, il cambio di indirizzo internet, il cambio di nome o diversi ritiri volontari, includerà l'eliminazione di quattro organismi di controllo dall'India, soprattutto in relazione alle contaminazioni da ETO.

Questi due regolamenti seguiranno percorsi paralleli ma separati e le bozze saranno presentate verso metà agosto o inizio settembre.

#### **13. EGTOP**

La COM ha illustrato le ultime attività di EGTOP e la pianificazione per il resto dell'anno (Allegato 9).

#### **14. AOB**

La COM, a seguito della richiesta di uno SM di presentare l'elenco di tutte le notifiche richieste dal Regolamento (UE) 2018/848 e dal diritto derivato, si è impegnata a presentarlo nel prossimo COP di luglio.

La COM ha informato che con una nota fornirà chiarimenti in relazione allo status dei cavalli allevati per il tempo libero o lo sport nell'ambito della produzione biologica.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)